



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- h) l'armonizzazione delle regole già previste nei precedenti accordi;
- i) il ruolo delle società scientifiche;
- l) la definizione delle problematiche relative alla contribuzione alle spese da parte degli organizzatori di eventi.

SI CONVIENE

1. Fino alla definizione del Piano nazionale per l'aggiornamento del personale sanitario 2005-2007, restano confermati gli obiettivi formativi di interesse nazionale definiti con l'accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 (atti rep. N. 1358), nonché le modalità di accreditamento degli eventi formativi residenziali e le sperimentazioni in corso, così come confermato con gli accordi Stato-Regioni del 13 marzo 2003 (rep. Atti n. 1667) e del 20 maggio 2004 (rep. Atti n. 1992).

2. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al punto 1) e comunque entro il 15 marzo 2006, verrà costituito presso il Ministero della Salute un Gruppo di Lavoro paritetico Stato-Regioni, che opererà, avvalendosi anche dei documenti prodotti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per la definizione della proposta "Piano Nazionale dell'Aggiornamento del Personale sanitario".

4. Per l'anno 2006, ai fini del debito formativo, il valore di riferimento dei crediti da acquisire da parte degli operatori sanitari resta fissato a n. 30 crediti. I crediti formativi possono essere acquisiti dagli operatori sanitari con gli stessi criteri di flessibilità stabiliti con il Programma Nazionale di Educazione continua in medicina, avviato con Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, in base al quale l'operatore può acquisire il numero minimo o massimo di crediti formativi fino a raggiungere l'ammontare complessivo pari a 120 crediti formativi, a completamento del debito formativo stabilito nel quinquennio 2002-2006.

5. Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2006 alla data del presente Accordo.

6. Durante il periodo di validità del "Piano Nazionale dell'Aggiornamento del personale sanitario 2005-2007", gli obiettivi possono essere prevalentemente connessi al "Piano Nazionale della Prevenzione" ed agli altri interventi previsti in attuazione dell'intesa di cui al comma 173 della legge n. 311 del 2004 ed in particolare:

- alla prevenzione cardiovascolare;
- allo screening dei tumori;
- all'appropriatezza clinico-assistenziale;

7. Per l'anno 2005 ai fini della certificazione degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dell'Allegato 3 della medesima per quanto attiene

A

